



231

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

determinazione N. 115	Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 in applicazione del CCNL 21.05.2018 – Rettifica fondi per il finanziamento del salario accessorio anno 2016 e anno 2017 per applicazione dell'istituto di cui all'art. 32) comma 7) CCNL 2002/2005 e per adeguamento "differenziale PEO" di cui all'art. 62) comma 2) lettera b) CCNL 2016/2018
data: 29.11.2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Premesso che con decreto sindacale n. 01/2018 in data 02.01.2018 venivano nominati i titolari di posizione organizzativa cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
- Premesso che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 12 in data 26.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio previsionale 2018 - 2020;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 28.02.2018 di assegnazione definitiva delle risorse ai Responsabili di Servizio;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 10.10.2018 di variazione al bilancio di previsione 2018/2020, competenza e cassa 2018 e competenza 2019;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 10.10.2018 di variazione al PEG (assegnazione delle risorse ai Responsabili di Servizio);
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 28.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di variazione al bilancio di previsione 2018-2020 competenza e cassa 2018 e competenza 2019;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 06.06.2018 di nomina delle delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa anno 2018;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 in data 24.10.2018 avente a oggetto "Modalità e criteri generali di ripartizione del fondo risorse 'fondo risorse finanziarie' di cui all'art.113, comma 2° e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 Incentivi Funzioni Tecniche - Indirizzi della Giunta comunale alla Delegazione trattante di parte pubblica";
- Visti l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo relativo a modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche nonché il Regolamento per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali in data 21.11.2018;
- Visto il CCNL 21.05.2018 del personale del comparto Funzioni Locali e in particolare l'articolo 67 del medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
- Dato atto nello specifico che l'art. 67) succitato prescrive il metodo di calcolo del "Fondo risorse decentrate" destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017;
- Considerato:
 - a) che la disciplina dell'art. 67 CCNL 21.05.2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1), la seconda (comma 3), ricomprende le fonti mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

- Rilevato altresì che si rende necessario – in primis – provvedere alla rettifica dei fondi per il finanziamento del salario accessorio anno 2016 e anno 2017 per applicazione dell’istituto di cui all’art. 32) comma 7) CCNL 2002/2005 e per adeguamento “differenziale PEO” di cui all’art. 62) comma 2) lettera b) CCNL 2016/2018;
- Dato atto che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile;
- Visto il comma 7) del medesimo art. 67), ai sensi del quale “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;
- Dato atto che la costituzione del fondo per il finanziamento del salario accessorio per l’anno 2018 rispetta le disposizioni di cui al CCNL 21.05.2018;
- Ritenuto pertanto che occorre rideterminare in via provvisoria gli importi della parte fissa del Fondo risorse decentrate, al fine di legittimare l’erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile;
- Accertata la disponibilità dei fondi;
- Vista l’allegata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni;
- Atteso che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.

DETERMINA

- 1) per i motivi esposti in premessa che s’intendono qui integralmente riportati, di determinare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2018, in prima applicazione del CCNL 21.05.2018, per Euro 22.606,76 (risorse stabili) e Euro 11.406,18 (risorse variabili non soggette a limite) quindi per un totale di Euro 34.012,94, oltre a Euro 576,22 per fondo straordinario, come da allegato A) al presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;
- 2) di assumere gli impegni di spesa al Bilancio di Previsione 2018 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente come segue, dando atto che la spesa è imputata all’esercizio 2018, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva diviene esigibile:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Descrizione
1	2	1	1	10120101	Progressioni orizzontali personale a tempo indeterminato anni precedenti
1	2	1	1	10120101	Indennità di comparto a carico del fondo personale a tempo indeterminato
1	2	1	1	10120101	Rideterminazione incremento stipendiale CCNL art. 67 comma 2 lettera b CCNL 21.05.2018
1	2	1	1	10120102	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente sulle voci stipendiali di cui ai punti precedenti
1	2	1	2	10120701	IRAP sulle voci stipendiali di cui ai punti precedenti
3	1	1	1	10310101	Indennità di comparto a carico del fondo personale a tempo indeterminato
3	1	1	1	10310101	Rideterminazione incremento

					indeterminato
10	5	1	1	10810101	Rideterminazione incremento stipendiale CCNL art. 67 comma 2 lettera b CCNL 21.05.2018
10	5	1	1	10810102	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente sulle voci stipendiali di cui ai punti precedenti
10	5	1	2	10810701	IRAP sulle voci stipendiali di cui ai punti precedenti

- 3) di dare atto che con successiva determinazione, a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate in via definitiva le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di natura variabile;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU aziendali.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Funzionario Responsabile

[Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 ed in relazione al disposto degli artt. 11 e 12 del Regolamento Comunale di Contabilità

ATTESTA

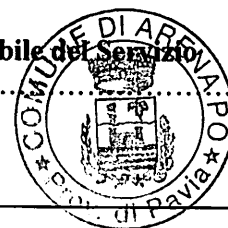
la copertura finanziaria della spesa e la regolarità contabile del presente atto.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Nella residenza comunale, li **29 NOV 2018**

Il Responsabile del Servizio

[Signature]



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

N. **513** Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi.

Arena Po, li **30.11.2018**

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

COSTITUZIONE del FONDO per il FINANZIAMENTO del SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018 CCNL 21.05.2018

RISORSE STABILI

Art. 31) comma 2) CCNL 22.01.2004 Fondo consolidato	Euro 22.218,00
--	----------------

Art. 32) comma 1) CCNL 22.01.2004 0,62% monte salari anno 2001	Euro 880,90
---	-------------

Art. 32) comma 2) CCNL 22.01.2004 0,50% monte salari anno 2001 (rapporto spesa personale / entrate correnti 30,76%)	Euro 710,41
---	-------------

Art. 4) comma 1) CCNL 09.05.2006 0,50% monte salari anno 2003 (rapporto spesa personale / entrate correnti 29,65%)	Euro 666,21
--	-------------

Art. 8) comma 2) CCNL 11.04.2008 0,60% monte salari anno 2005 (rapporto spesa personale / entrate correnti 33,09%)	Euro 1.223,78
--	---------------

Accantonamento art. 32) comma 7) CCNL 2002/2005 (art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018) 0,20% monte salari anno 2011 "alte professionalità" Monte salari anno 2011 Euro 142.080,65	<u>Euro 284,16</u>
---	--------------------

Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 comma 1 1° periodo CCNL 2016/2018)	Euro 25.983,46
--	-----------------------

Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) Art. 67) comma 2) lettera b) CCNL2016/2018	Euro 373,30
--	-------------

<i>Totale Risorse Stabili</i>	<u>Euro 26.356,76</u>
--------------------------------------	------------------------------

Riduzione fondo per personale delle Posizioni Organizzative (Parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3) (la riduzione viene applicata per garantire il rispetto del limite anno 2016 pur in assenza della posizione cui la riduzione faceva riferimento nell'anno di applicazione)	<u>Euro 3.750,00</u>
--	----------------------

<i>Totale risorse stabili al netto della decurtazione</i>	<u>Euro 22.606,76</u>
--	------------------------------

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE

Contributo ISTAT
Compenso ai rilevatori - personale dipendente

COSTITUZIONE del FONDO per il FINANZIAMENTO del SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 CCNL 11.04.2008

RISORSE STABILI

Art. 31) comma 2) CCNL 22.01.2004 Fondo consolidato	Euro 22.218,00
--	----------------

Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) Art. 67) comma 2) lettera b) CCNL2016/2018	Euro 110,50
--	-------------

Art. 32) comma 1) CCNL 22.01.2004 0,62% monte salari anno 2001	Euro 880,90
---	-------------

Art. 32) comma 2) CCNL 22.01.2004 0,50% monte salari anno 2001 (rapporto spesa personale / entrate correnti 30,76%)	Euro 710,41
---	-------------

Art. 4) comma 1) CCNL 09.05.2006 0,50% monte salari anno 2003 (rapporto spesa personale / entrate correnti 29,65%)	Euro 666,21
--	-------------

Art. 8) comma 2) CCNL 11.04.2008 0,60% monte salari anno 2005 (rapporto spesa personale / entrate correnti 33,09%)	Euro 1.223,78
--	---------------

Accantonamento art. 32) comma 7) CCNL 2002/2005 0,20% monte salari anno 2011 "alte professionalità" Monte salari anno 2011 Euro 142.080,65	<u>Euro 284,16</u>
--	---------------------------

<i>Totale Risorse Stabili</i>	<u><u>Euro 26.093,96</u></u>
--------------------------------------	-------------------------------------

Riduzione fondo per personale delle Posizioni Organizzative (Parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3) <i>(la riduzione viene applicata per garantire il rispetto del limite anno 2016 pur in assenza della posizione cui la riduzione faceva riferimento nell'anno di applicazione)</i>	<u>Euro 3.750,00</u>
---	----------------------

<i>Totale Risorse Stabili al netto della decurtazione</i>	<u><u>Euro 22.343,96</u></u>
--	-------------------------------------

<i>RISORSE VARIABILI</i>	<i>Euro 786,09</i>
---------------------------------	---------------------------

Contributo ISTAT indagine multiscopo sulle famiglie anno 2017 Compenso ai rilevatori (art. 15 comma 1 lettera k)	
---	--

Fondo straordinari riduzione 3%	Euro 576,22
--	--------------------

FONDO FINANZIAMENTO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016 CCNL 11.04.2008

RISORSE STABILI

Art. 31) comma 2) CCNL 22.01.2004 Fondo consolidato ivi compreso personale cessato anno 2008	Euro 22.218,00
--	----------------

Rideterminazione per incremento stipendio (differenziale PEO) Art. 67) comma 2) lettera b) CCNL2016/2018	Euro 42,90
--	------------

Art. 32) comma 1) CCNL 22.01.2004 0,62% monte salari anno 2001	Euro 880,90
---	-------------

Art. 32) comma 2) CCNL 22.01.2004 0,50% monte salari anno 2001 (rapporto spesa personale / entrate correnti 30,76%)	Euro 710,41
---	-------------

Art. 4) comma 1) CCNL 09.05.2006 0,50% monte salari anno 2003 (rapporto spesa personale / entrate correnti 29,65%)	Euro 666,21
--	-------------

Art. 8) comma 2) CCNL 11.04.2008 0,60% monte salari anno 2005 (rapporto spesa personale / entrate correnti 33,09%)	Euro 1.223,78
--	---------------

<i>Riduzione fondo</i> per personale delle Posizioni Organizzative (Parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3)	Euro 3.750,00
--	---------------

Accantonamento art. 32) comma 7) CCNL 2002/2005 0,20% monte salari anno 2011 "alte professionalità" Monte salari anno 2011 Euro 142.080,65	<u>Euro 284,16</u>
--	---------------------------

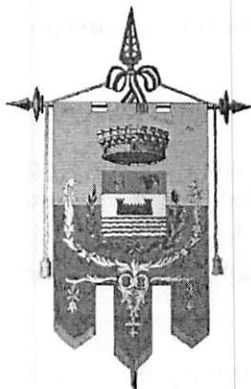
<i>Totale Risorse Stabili</i>	<u>Euro 22.276,36</u>
--------------------------------------	------------------------------

RISORSE VARIABILI

Art. 15) comma 1) lettera k) CCNL 01.04.1999 Incentivi alla progettazione interna (importo iscritto a bilancio 2015 in base alle risultanze progettuali)	<u>Euro 1.620,04</u>
---	----------------------

<i>Totale Risorse Variabili</i>	<u>Euro 1.620,04</u>
--	-----------------------------

Fondo straordinari riduzione 3%	Euro 576,22
--	--------------------



COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

P. IVA 01029130182

Tel. 0385/270005 – Fax. 0385/70580

RELAZIONE del Responsabile del Servizio Finanziario sulla costituzione del fondo per il finanziamento del salario accessorio anno 2018 e sulla rettifica del fondo per gli anni 2016 e 2017
--

La sottoscritta Silvia Emanuelli, Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla costituzione del fondo per il finanziamento del salario accessorio anno 2018 e alla rettifica del fondo per gli anni 2016 e 2017, relazione quanto segue.

Rettifica fondo per il finanziamento del salario accessorio anni 2016 e 2017

1.

Premesso che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, prevede che, a decorrere dal 01.01.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (fatta eccezione per alcune componenti escluse individuate dalla normativa contrattuale vigente).

L'art. 67) comma 1) del CCNL 2016/2018 stabilisce "Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".

L'Ente, non avendo intenzione d'istituire alte professionalità, non aveva inserito nel fondo degli anni precedenti la quota dello 0,20% del monte salari anno 2001.

L'ARAN, con pareri CLF7 del 08.10.2018 e CFL21 del 30.10.2018 (ivi allegati – allegato A) rileva "Se le risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 non erano già state stanziare dall'Ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 9.5.2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018. In proposito, tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano".

"L'ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2017. In tal caso trova applicazione la disciplina dell'art. 67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL 22.2004 confluisce nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art.67".

Alla luce dei pareri ARAN espressi si ritiene di procedere alla rettifica dell'importo di parte stabile del fondo per il finanziamento del salario accessorio degli anni 2016 e 2017 inserendo l'ammontare dello 0,20% del monte salari anno 2001 di cui all'art. 32, comma 7, del 22.01.2004 così quantificato:

monte salari anno 2001 Euro 142.080,65 x 0,20% = Euro 284,16.

Si precisa che la rettifica degli importi di parte stabile dei fondi per gli anni 2016 e 2017 comporterà, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la richiesta di riapertura, alla Ragioneria Generale dello

L'importo consolidato è stato incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconoscibili alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data" art. 67) comma 2) lettera b) - (prospetto di calcolo ivi allegato – allegato D).

Per l'annualità 2018 non sono previsti altri incrementi di parte stabile.

Nell'anno 2016 è stata applicata la riduzione del fondo per il personale delle posizioni organizzative così come previsto dal parere 1037/2010 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Lombardia e parere ARAN 499-15B3.

Tale riduzione è stata confermata anche nell'anno 2017 nonostante, alla data del 01.01.2017, non fosse più presente la posizione organizzativa cui la riduzione era riferita; la predetta posizione non è stata ricoperta.

Per quanto sopra si ritiene di confermare, anche per l'anno 2018, la decurtazione applicata al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23), comma 2), del D.Lgs. 75/2017 precisando che non si tratta di una decurtazione "consolidata" ma attuata per esigenze di contenimento della spesa di personale e di rispetto dei limiti di spesa per il finanziamento del salario accessorio.

La parte variabile del fondo è composta, in fase di costituzione, dalle sole risorse variabili non soggette a limite di spesa e la cui quantificazione non deriva da "indicazioni" di competenza della Giunta Comunale.

Tali componenti sono quindi "escluse" dal calcolo del limite in materia di trattamento economico accessorio, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti Annuali del personale nonché dalla giurisprudenza contabile.

Trattasi, nello specifico: a) incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (dal 01 gennaio 2018), dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 21.05.2018 e delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 6/2018 – b) compensi ISTAT (art. 67 comma 3 lettera a CCNL 21.05.2018) - c) risorse di parte stabile non utilizzate del fondo anno 2017 (art. 68 comma 1 CCNL 21.05.2018).

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Silvia Emanuelli)



del 08/10/2018

Ai sensi dell'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nell'unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità. Era obbligatorio inserire nel fondo lo 0,21 del monte salari dell'anno 2001, come previsto dal ciato art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, anche se l'ente non aveva intenzione di istituire le "alte professionalità"? Qualora l'ente non avesse previsto tali risorse nel fondo del 2017 e non le avesse accantonate, può comunque inserirle nell'unico importo consolidato relativo al 2017?

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Se le risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 non erano già state stanziare dall'Ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 9.5.2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018.

In proposito, tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano.

In materia, interverranno i medesimi soggetti che ordinariamente provvedono e sovrintendono alla quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: i competenti uffici dell'ente nonché i revisori dei conti.

L'ente deve anche procedere ad un ulteriore adempimento in quanto deve comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze le modifiche intervenute, per effetto del ricalcolo, nell'ammontare delle risorse decentrate al fine della

01/10/2018

Come deve essere correttamente applicato l'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale nell'unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità?

Relativamente alla particolare problematica esposta, in relazione alle modalità di utilizzo, dopo la stipulazione del CCNL del 21.5.2018, delle risorse dell'art.32, comma 7, del CCNL 22.2004, destinate esclusivamente, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di alta professionalità, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di carattere generale, distinguendo tre possibili fattispecie:

ipotesi 1

l'ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2017. In tal caso trova applicazione la disciplina dell'art.67; comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL 22.2004 confluisce nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art.67;

ipotesi 2

l'ente al 31.12.2017 ha istituito posizioni organizzative destinando al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato tutte le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004. In tal caso, l'importo annuale di tali risorse rientra nell'ambito applicativo



CORTE DEI CONTI

N. 19/SEZAUT/2018/QMI

Adunanza del 9 ottobre 2018

Presieduta dal Presidente di sezione

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione

Carlo CHIAPPINELLI, Luciana SAVAGNONE, Simonetta ROSA, Agostino CHIAPPINIELLO, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina ZUCCHERETTI, Fulvio Maria LONGAVITA, Maria Teresa POLITO, Antonio Marco CANU, Manuela ARRIGUCCI, Vincenzo LO PRESTI;

Consiglieri

Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Alfredo GRASELLI, Rinieri FERONE, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Nicola BENEDIZIONE, Dario PROVVIDERA, Mario ALÌ, Mario GUARANY, Marcello DEGNI, Alberto STANCANELLI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO, Tullio FERRARI;

Primi Referendari

Vanessa PINTO;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e le successive modifiche ed integrazioni;

(rispettivamente: euro 83,20, moltiplicato per il personale in servizio al 31 dicembre 2016, a valere dal 2019 e differenze derivanti dall'aggiornamento di valore delle c.d. progressioni economiche), e solo quelli, non sono da ritenersi soggetti al limite stabilito dalla disposizione di finanza pubblica (deliberazione n. 200/2018/PAR del 2 luglio 2018).

Investita nuovamente e specificatamente sul punto controverso, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha confermato il proprio precedente orientamento a cagione del fatto che l'esclusione degli incrementi in parola dal computo dei limiti del Fondo per le risorse decentrate discende proprio nella circostanza sostanziale che stessi sono stabiliti *"da leggi statali che riservano risorse per il rinnovo dei contratti collettivi nel quadro del coordinamento della finanza pubblica definito a livello nazionale"* (deliberazione n. 221/2018/PAR).

La Sezione richiama, ad ulteriore supporto del proprio convincimento, la dichiarazione congiunta n. 5, allegata al CCNL e la deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, hanno certificato positivamente l'ipotesi del Contratto in esame.

1.2. La Sezione regionale di controllo per la Puglia, investita di richiesta di parere, analogo ma non perfettamente sovrapponibile a quello, maggiormente specifico, oggetto della pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, perviene, invece, a diversa conclusione, in considerazione del fatto che, nel computo del tetto di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, *"rientrano, se non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziare in bilancio dall'ente con destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell'ente medesimo, a tal fine destinate"* (deliberazione n. 99/2018/PAR del 5 luglio 2018) atteso, peraltro, che – *"nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica"*.

La Sezione Puglia, infatti, dovendosi esprimere sulla portata applicativa dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 in relazione all'intero comma 2 dell'art. 67 del nuovo contratto - e non solo alle lett. a) e b) ivi contenute - in uno con il comma 7 del medesimo articolo, in base al quale *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017"*, perviene alla conclusione che *"l'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall'art.67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018"*.

Ciò in considerazione degli orientamenti già espressi dalla magistratura contabile (SS.RR. in sede di controllo n. 51/2011/CONTR; Sezione delle autonomie, n. 26/2014/QMIG; Sez. controllo Lombardia n. 54/2018/PAR) in base ai quali il limite all'ammontare complessivo

2 dell'art. 67, alla luce anche della dichiarazione congiunta n.5 allegata al medesimo CCNL.

In specie, la Sezione remittente sottopone alla pronuncia nomofilattica la seguente questione di massima: *"se gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

Pertanto la problematica dell'assoggettabilità, o meno, alla norma contenitiva della spesa per il personale non coinvolge tutto il comma secondo dell'art. 67 del nuovo contratto collettivo di comparto - che individua le componenti atte ad incrementare stabilmente il "Fondo risorse decentrate", consolidato secondo le modalità di cui al comma 1 -, ma solo ed esclusivamente quelle relative all'aumento, determinato dal contratto stesso, di € 83,20 su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 (lett. a) e quelle dalle differenze derivanti dall'aggiornamento del valore delle progressioni economiche (lett. b).

II.1. Sul punto si osserva che l'art. 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è norma di coordinamento della finanza pubblica che, nelle more della prevista armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei vari comparti della pubblica amministrazione - *"da perseguirsi anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione"* (art. 23, comma 1) - prevede, dal 1° gennaio 2017, un nuovo limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, contestualmente disponendo l'abrogazione espressa dell'art 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (norma valevole, in materia, nel 2016) a decorrere dalla medesima data. Fermo restando, quindi, il limite alla spesa di personale, la norma persegue anche l'obiettivo di una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, le cui modalità sono demandate alla contrattazione collettiva.

Quanto al CCNL Funzioni Locali, relativo al personale non dirigente degli enti locali, per il triennio 2016-2018, si evidenzia che lo stesso interviene successivamente al "blocco" della contrattazione collettiva nazionale disposto dal d.l. n. 78 del 2010 e prorogato, da ultimo, con la legge di stabilità 2014 fino al 31 dicembre 2015, di cui la Corte costituzionale con una articolata pronuncia (cfr. sentenza 23 luglio 2015, n. 178) ha dichiarato la illegittimità per violazione dell'art. 39 della Costituzione. Il contratto, quindi, fra le altre finalità, è volto anche a superare il "congelamento" della dinamica retributiva, protrattosi per un arco temporale particolarmente significativo, con conseguente effetto incrementativo delle stesse. Il rispetto della disposizione limitatrice della spesa del personale viene comunque

dicembre 2015, n. 208, che imponeva, unitamente al tetto per i fondi accessori, fissato nelle somme spese allo stesso titolo nel 2015, anche il taglio proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto delle capacità assunzionali, prescindendo dalla realizzazione o meno delle assunzioni programmate (cfr. circolare 19/2017 della Ragioneria generale sul conto annuale).

III.2. In data 21 maggio 2018 è intervenuto il nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018. Il contratto è stato sottoscritto previa certificazione positiva delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 6/SSRRCO/CCN/18).

Di interesse, ai fini della questione da risolvere, è l'art. 67 il quale, al comma 1, prescrive che, a decorrere dal 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato, comprensivo di tutte le risorse stabili (quali individuate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004) di competenza 2017, come certificate dal collegio dei revisori. In tale somma devono considerarsi anche quelle dello specifico fondo per le progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 2004. Dette risorse, per espresso disposto normativo (art. 67, comma 1, secondo periodo), confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo così consolidato confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di *"alta professionalità"*. Detto importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

In seguito, al comma 2, l'art. 67 individua dettagliatamente le molteplici fonti che possono incrementare stabilmente il "Fondo risorse decentrate", consolidato secondo le modalità sopra rappresentate. In particolare, per quanto in questa sede di interesse, viene disposto che il predetto Fondo sia stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019; (art. 67, comma 2, lett. a) e di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui al precedente art. 64 - che dispone in materia di "Incrementi degli stipendi tabellari" - riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (in sostanza: le differenze derivanti dall'aggiornamento del valore delle cd. progressioni economiche); tali differenze devono essere calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 67, comma 2, lett. b).

Attraverso la dichiarazione congiunta n. 5 al contratto, le Parti in relazione a tali specifici incrementi del Fondo, hanno stabilito che gli stessi, *"in quanto derivanti da risorse finanziarie*

crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 9 ottobre 2018.

Il Relatore

F.to Elena BRANDOLINI

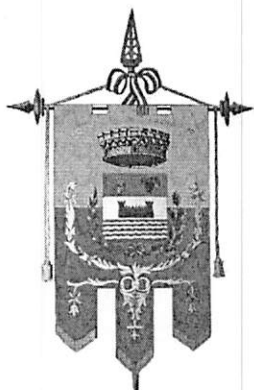
Il Presidente

F.to Adolfo T. DE GIROLAMO

Depositata in segreteria il 18/10/2018

Il Dirigente

F.to Renato PROZZO



allegato e

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

P.IVA 01029130182

Tel. 0385/270005 – Fax. 0385/70580

DIFFERENZIALE PEO ANNO 2016

Personale in servizio al 01.01.2016

Da D1 a D2

7,70 x 13 = Euro 100,10

8,10 x 13 = Euro 105,30

Euro 105,30 – Euro 100,10 = Euro 5,20 x 2 =

Euro 10,40

Da D3 a D4

8,90 x 13 = Euro 115,70

9,30 x 13 = Euro 120,90

Euro 120,90 – Euro 115,70 =

Euro 5,20

Da D1 a D4

7,70 x 13 = Euro 100,10

9,30 x 13 = Euro 120,90

Euro 120,90 – 100,10 =

Euro 20,80

Da B3 a B4

6,70 x 13 = Euro 87,10

6,80 x 13 = Euro 88,40

Euro 88,40 – Euro 87,10 =

Euro 1,30

Da B1 a B3

6,30 x 13 = Euro 81,90

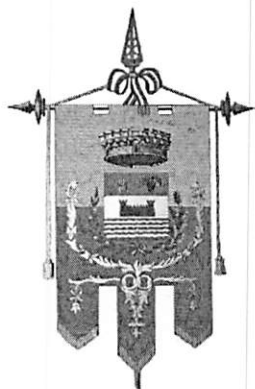
6,70 x 13 = Euro 87,10

Euro 87,10 – Euro 81,90 =

Euro 5,20

Totale

Euro 42,90



COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

P.IVA 01029130182

Tel. 0385/270005 – Fax. 0385/70580

DIFFERENZIALE PEO ANNO 2017

Personale in servizio al 01.01.2017

Da D1 a D2	23,40 x 13 = Euro 304,20 24,60 x 13 = Euro 319,80 Euro 319,80 – Euro 304,20 =	Euro 15,60
Da D3 a D4	26,90 x 13 = Euro 349,70 28,10 x 13 = Euro 365,30 Euro 365,30 – Euro 349,70 =	Euro 15,60
Da D1 a D4	23,40 x 13 = Euro 304,20 28,10 x 13 = Euro 365,30 Euro 365,30 – 304,20 =	Euro 61,10
Da B3 a B4	20,20 x 13 = Euro 262,60 20,50 x 13 = Euro 266,50 Euro 266,50 – Euro 262,60 =	Euro 3,90
Da B1 a B3	19,10 x 13 = Euro 248,30 20,20 x 13 = Euro 262,60 Euro 262,60 – Euro 248,30 =	<u>Euro 14,30</u>
Totale		Euro 110,50

CALCOLO RIALLINEAMENTO P.E.O. DA CCNL 2016-2018, PER GLI ANNI 2018 E SUCCESSIVI

diego to p

	Incremento gen-feb	incremento mar	Incremento apr-dic	Per mese - periodo 1	Per mese - periodo 2	Per mese - periodo 3	Diff. PEO 2018	Diff. PEO A REGIME	N° dip.	Su Fondo 2018
D6-D3	31,40	90,30	108,01	4,50	12,70	15,20	173,70	197,60	1	-
D5-D3	29,40	84,50	101,07	2,50	6,90	8,26	94,50	107,38		-
D4-D3	28,10	80,90	96,76	1,20	3,30	3,95	45,20	51,35		45,20
D3 GIUR.	26,90	77,60	92,81							-
D6	31,40	90,30	108,01	8,00	22,80	27,28	311,60	354,64	1	-
D5	29,40	84,50	101,07	6,00	17,00	20,34	232,40	264,42		-
D4	28,10	80,90	96,76	4,70	13,40	16,03	183,10	208,39		183,10
D3	26,90	77,60	92,81	3,50	10,10	12,08	137,90	157,04		-
D2	24,60	70,80	84,68	1,20	3,30	3,95	45,20	51,35	2	90,40
D1	23,40	67,50	80,73							-
C5	24,30	69,80	83,49	2,80	7,80	9,33	106,70	121,29		-
C4	23,40	67,30	80,50	1,90	5,30	6,34	72,50	82,42		-
C3	22,70	65,30	78,10	1,20	3,30	3,94	45,10	51,22		-
C2	22,10	63,50	75,95	0,60	1,50	1,79	20,60	23,27		-
C1	21,50	62,00	74,16							-
B7-B3	22,00	63,40	75,82	1,80	5,30	6,33	72,20	82,29		-
B6-B3	21,20	61,00	72,96	1,00	2,90	3,47	39,60	45,11		-
B5-B3	20,80	60,00	71,76	0,60	1,90	2,27	25,80	29,51		-
B4-B3	20,50	59,00	70,56	0,30	0,90	1,07	12,20	13,91	1	12,20
B3 GIUR.	20,20	58,10	69,49							-
B7	22,00	63,40	75,82	2,90	8,40	10,04	114,60	130,52		-
B6	21,20	61,00	72,96	2,10	6,00	7,18	82,00	93,34		-
B5	20,80	60,00	71,76	1,70	5,00	5,98	68,20	77,74		-
B4	20,50	59,00	70,56	1,40	4,00	4,78	54,60	62,14		-
B3	20,20	58,10	69,49	1,10	3,10	3,71	42,40	48,23	1	42,40
B2	19,40	55,90	66,86	0,30	0,90	1,08	12,30	14,04		-
B1	19,10	55,00	65,78							-
A5	19,40	55,90	66,86	1,30	3,90	4,66	53,10	60,58		-
A4	19,00	54,80	65,54	0,90	2,80	3,34	38,00	43,42		-
A3	18,70	53,80	64,35	0,60	1,80	2,15	24,50	27,95		-
A2	18,30	52,70	63,03	0,20	0,70	0,83	9,40	10,79		-

A1

18,10

52,00

62,20



-
373,3

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE CON CCNL 2016-2018 ⁽¹⁾

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	2019
Risorse stabili				
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) (ART. 67 C.1, 1° PERIODO, CCNL 2016-18)	22.218	22.218	22.218	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2)	1.591	1.591	1.591	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 C. 7) (CONFLUISCE STABILMENTE LO 0,20% M.S. 2001, NON UTILIZZATO NEL 2017 PER A.P., ART. 67, C.1, 3° PER. CCNL 2016-18)	284	284	284	
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	666	666	666	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	1.224	1.224	1.224	
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 (ART. 67 C. 2 Lett. d) CCNL 2016-18)				
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)				
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART. 67 C.2 Lett. b), CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite gli incrementi derivanti da CCNL 16-18	43	111	373	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. g) CCNL 2016-18) neutri gli incrementi successivi al 2016, perché finanziati da una corrispondente riduzione delle risorse per straordinario	576	576	576	
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.2 Lett. e) CCNL 2016-18) (*)				
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA) (ART. 67 C.5 Lett. a) CCNL 2016-18)				
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) (ART. 67 C.2 Lett. c) CCNL 2016-18: IMP. INTERO ANNO SUCCESSIVO A CESSAZIONE)				
EURO 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2015, A DECORRERE DAL 31.12.2018 E A VALERE DAL 2019 (ART 67 C.2 Lett.a) CCNL 2016-18) dichiarazione congiunta n. 5: fuori limite				
TOTALE RISORSE STABILI	26.602,58	26.669,50	26.932,30	-

Risorse variabili soggette al limite

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽²⁾ (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)				
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)				
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) ⁽³⁾ (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)				
IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-18)				
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) (ART. 67 C.5 Lett. b) CCNL 2016-18)				
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.h) e C.4 CCNL 2016-18) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA				
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)				
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) ⁽⁴⁾ (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)				
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) ⁽⁸⁾ (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 19.04.2016 al 31.12.2017				
Totale Risorse variabili soggette al limite	-	-	-	-

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-18)			1.951	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-18) ANNO SUCCESSIVO				

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI
 "FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA
 "FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI CON LA DIRIGENZA - DAL 2018
 TOTALE CON PO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI
 DIFFERENZA RISPETTO AL 2016 (ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017) (ART. 67 C.7 CCNL 2016-18) (**)

22.810	22.809	22.809	-
22.810	22.809	22.809	-
	-1	-1	-22.810

CUP. FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 D.L. 16/2014 - CIRC. 10946 DEL 12.08.2014 - ART. 40 C. 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001 - ART. 67 C.11 CCNL 2016-18)
 TOTALE RISORSE DISPONIBILI

24.473	23.706	34.588	0
--------	--------	--------	---

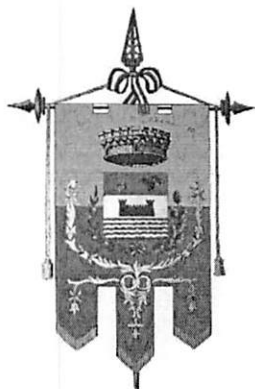
di cui:

RISORSE DECENTRATE

24.473	23.706	34.588	0
--------	--------	--------	---

INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-18) (*)				
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) ATTIVITA' SVOLTE PRIMA ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 50	1.620			
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) (6) (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 CCNL 2016-18- CDC sez.aut. Del. N. 6/2018) dal 01.01.2018			9.097	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) (ART. 67 C.3 Lett.c) CCNL 2016-18)				
SPONSORIZZ., ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-18)		786	359	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (7) (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-18)				
EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.j) e C.9 CCNL 2016-18)				
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	1.620	786	11.406	-
TOTALE RISORSE VARIABILI	1.620	786	11.406	-
TOTALE RISORSE DECENTRATE	28.223	27.456	38.338	-

RIDUZIONE FONDO PER PERSONALE ATA				
RIDUZIONE FONDO PER PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (**)				
RIDUZIONE FONDO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE ENTI SENZA DIRIGENZA - (ARAN RAL294)	3.750	3.750	3.750	
RIDUZIONE FONDO, DAL 2018, IMPORTO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ANNO 2017 - ENTI CON DIRIGENZA - (ART. 67, C. 1, 2° PERIODO, CCNL 2016-18)				
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI				
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015				
DECURTAZIONI DEL FONDO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				



COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

P.IVA 01029130182

Tel. 0385/270005 – Fax. 0385/70580

POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016

IMPORTO STANZIATO BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Totale importo posizioni organizzative anno 2016	Euro 28.065,00
Totale retribuzione di risultato PO anno 2016	<u>Euro 7.016,00</u>
	Euro 35.081,00

POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018

IMPORTO STANZIATO BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Totale importo posizioni organizzative anno 2018	Euro 25.782,33
Totale retribuzione di risultato PO anno 2018	<u>Euro 6.445,58</u>
	Euro 32.227,91